



13108.2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

Composta da

Revocatoria ordinaria -
costituzione dell'intima-
to con sola procura pri-
ma della riforma del rito
di Cassazione del 2016

- Dott. Adelaide AMENDOLA - Presidente -
- Dott. Franco DE STEFANO - Consigliere Rel. - R.G.N. 02850/2016
- Dott. Stefano OLIVIERI - Consigliere - Cron. 13108
- Dott. Antonietta SCRIMA - Consigliere - CC - 19/01/2017
- Dott. Enzo VINCENTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 02850/2016 R.G. proposto da C. U. e C. I.
 INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F.
 80078750587) in persona del Direttore Centrale per le Prestazioni
 a Sostegno del Reddito, elettivamente domiciliato in ROMA, (\
)
)

giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro

Angela;
- intimata -

avverso la sentenza n. 2321/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA,
 emessa il 22/10/2015 e depositata il 29/10/2015;

21/17

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO ed in esito a riconvocazione in data 20/04/2017;

rilevato che:

l'INPS ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza n. 2321 del 29.10.15, notificata il 23.11.15, con cui il tribunale di Foggia ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi dell'avv. Angela – che aveva agito in proprio, azionando la liquidazione in suo favore operata dal giudice del lavoro, quale difensore distrattario in una controversia previdenziale – avverso l'ordinanza di estinzione di un pignoramento presso terzi da questa intentato ai danni dell'altra, ordinanza basata sulla ritenuta illegittimità dell'autoliquidazione in precetto di spese e competenze di quest'ultimo e sul pagamento per il resto da parte del già intimato – e poi esecutato – INPS, in accoglimento di eccezioni sul punto sviluppate da quest'ultimo;

in questa sede non svolge attività difensiva l'intimata;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197;

Considerato che:

il primo motivo, col quale l'INPS prospetta la non impugnabilità dell'ordinanza che dichiara estinto il processo esecutivo in sostanziale accoglimento di eccezioni o doglianze dell'esecutato, è infondato: non può applicarsi alla fattispecie la consolidata giurisprudenza pure richiamata dal ricorrente (che risale a Cass. 22033/11) ed in base alla quale, una volta definita la fase sommaria di un'opposizione esecutiva, spetta a chi ne ha interesse dare corso – alternativamente – o alla procedura di correzione degli errori materiali del provvedimento che la ha conclusa e nella parte in cui non ha fissato il termine per dare corso al giudizio di merito,

oppure direttamente a quest'ultimo, ma neppure la conclusione già univocamente affermata da questa Corte, per la quale un tale provvedimento non è mai in alcun modo impugnabile, neppure con opposizione agli atti esecutivi (in tali esatti, espressi e specifici termini: Cass. 04/03/2014, n. 5060);

invero, l'elemento caratterizzante della fattispecie – anche rispetto al precedente da ultimo richiamato – sta nella circostanza che il provvedimento che ha definito la fase sommaria di quella che poteva intendersi un'opposizione esecutiva dispiegata dal debitore esecutato INPS (o che comunque ha effettivamente esaminato e definito una questione introdotta da quest'ultimo in ordine alla stessa esistenza del diritto del creditore di agire esecutivamente), oltre a dichiarare espressamente – ed evidentemente in modo ultimativo – definito il procedimento esecutivo per la riscontrata fondatezza della tesi del debitore sull'integrale pagamento dei crediti, ha pure provveduto sulla liberazione dello staggito dal vincolo derivante dal pignoramento;

tanto esclude che tale provvedimento, pur avendo accolto la tesi del debitore opponente, possa sussumersi *sic et simpliciter* entro la categoria di quelli terminativi delle fasi sommarie delle opposizioni esecutive ed in quanto tali non suscettibili di autonoma impugnazione: dovendo qualificarsi ben al contrario come di chiusura anticipata del processo esecutivo – visto che quest'ultimo, in dipendenza del tenore letterale specifico di quel provvedimento, più non pendeva e non avrebbe potuto produrre alcun utile effetto o risultato, visto lo svincolo dello staggito – e, in quanto tale, necessariamente impugnabile non solo direttamente, ma anche (per tutte: Cass. ord. 13/05/2015 n. 9837; Cass. ord. 19/11/2014, n. 24628), per la natura generale del relativo rimedio avverso ogni pronuncia conclusiva del processo esecutivo diversa dalle fattispecie espressamente definite di estinzione tipica, soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi;

poiché tanto è avvenuto nella specie, il motivo è infondato, così dovendo qualificarsi correttamente impugnato con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha concluso definitivamente il processo esecutivo, liberando anche il compendio pignorato, in applicazione del seguente principio di diritto: va impugnato esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, anche a seguito di contestazione del debitore, definisca il procedimento esecutivo per riscontrata estinzione del credito azionato, qualora abbia contestualmente disposto la liberazione dei beni pignorati;

il secondo motivo, di violazione dell'art. 480 cod. proc. civ., è inammissibile: in violazione del disposto dell'art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., il ricorrente omette di trascrivere in ricorso i decisivi passaggi del precetto già oggetto delle sue contestazioni, nei quali il creditore, dopo avere dato atto di pagamenti parziali, doveva verosimilmente avere dato atto proprio dei motivi per i quali non li riteneva soddisfattivi e si induceva ad intimare il pagamento di ulteriori somme: sicché la tecnica o modalità di redazione del ricorso priva questa Corte della stessa possibilità di esaminare la fondatezza della doglianza in rapporto alla *ratio decidendi* della qui gravata sentenza, che si incentra sostanzialmente sul carattere non esaustivo dei pagamenti pure riconosciuti dalla precettante; *ratio decidendi* che fonda la reiezione dell'analogia censura a suo tempo in sede esecutiva mossa dal qui ricorrente e riconosciuta fondata in quella stessa sede dal giudice dell'esecuzione col provvedimento reso oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi, definito con la sentenza oggi gravata;

il terzo motivo, relativo all'entità della liquidazione delle spese di lite, è invece manifestamente fondato, risultando *ictu oculi* la non corrispondenza di quella ai parametri vigenti ed applicabili in base al d.m. n. 55/2014 e, segnatamente, in relazione al valore del

credito per cui si procedeva, da rapportarsi all'esigua entità della somma precettata;

il ricorso va pertanto accolto limitatamente al terzo motivo, con cassazione della gravata sentenza in relazione alla censura qui riconosciuta fondata e rinvio allo stesso giudice che la ha emessa, ma beninteso in persona di diverso giudicante ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in relazione all'esito complessivo della lite;

per essere stato almeno in parte accolto il ricorso, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa;

p. q. m.

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed accoglie il terzo; cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia al tribunale di Foggia, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 20/04/2017.

Il Presidente

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone



[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 MAG. 2017

il

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone